

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1713)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1961

(V. Stampato n. 3215)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 ottobre 1961*

Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, non hanno potuto ottenere l'indennità di disoccupazione, perchè decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della legge 5 feb-

braio 1957, n. 18, o perchè durante il periodo predetto, o parte di esso, non furono iscritti all'Ufficio di collocamento a termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, hanno facoltà di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa è riferita, entro 120 giorni da quello della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai lavoratori, diversi da quelli di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si siano avvalsi della

facoltà di cui all'articolo 1, l'indennità di disoccupazione spetta, ove sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro per la quale è presentata la domanda di prestazione.

Per i lavoratori di cui al comma precedente la condizione della iscrizione all'Ufficio di collocamento si intende soddisfatta qualora il competente Ufficio di collocamento attesti che l'interessato non fu avviato al lavoro durante il periodo di disoccupazione indennizzabile.